

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alveti, Barral, Edo Rossi e Saonara sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di ieri, giovedì 17 giugno, della IV Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

S. 3420. — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5262), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo » (5262).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (6028) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 6028)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Casinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea contiene impor-

tanti ed anche molto attese disposizioni in materia di protezione civile. I primi articoli (dall'1 al 4) affrontano le emergenze derivanti dal sisma verificatosi in Basilicata, Calabria e Campania nel settembre dello scorso anno.

Lo schema degli interventi segue la struttura predisposta dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile, soprattutto per quanto riguarda le deliberazioni dello stato di emergenza ed il potere di ordinanza. Inoltre, nel testo del decreto-legge trovano ampia e proficua applicazione molte delle tipologie di intervento predisposte per le regioni Marche ed Umbria dal decreto-legge n. 6 del 1998. Alcune disposizioni di quello stesso decreto, così come risultanti dalla legge di conversione, vengono inoltre modificate ed integrate dal provvedimento al nostro esame, in particolare con l'articolo 3.

I successivi articoli, da 5 a 7, riguardano principalmente emergenze di carattere idrogeologico, soprattutto per quanto riguarda gli eventi franosi della Campania del maggio 1998 (comuni di Sarno e limitrofi) nonché le alluvioni dell'autunno-inverno 1998 (Friuli, Liguria e Toscana).

Ancora, negli articoli da 5 a 7 trovano completamente anche gli interventi per le regioni Emilia-Romagna e Toscana, in conseguenza degli eventi sismici e delle alluvioni del 1996.

Infine, l'articolo 8 contiene varie disposizioni riguardanti complessivamente il settore della protezione civile. Si parla della prevenzione di incendi boschivi, si autorizza l'acquisizione di un immobile per la sede della protezione civile e si prevedono altre norme di carattere contabile-finanziario.

L'ultimo articolo del decreto-legge, l'articolo 9, modifica alcuni punti della legge n. 267 del 1998 sulla prevenzione del rischio idrogeologico.

La mia illustrazione riguarderà naturalmente, signor Presidente, il testo così come uscito dalla VIII Commissione in sede referente, con le numerose modifiche ivi approvate.

L'articolo 1 riguarda provvidenze per le regioni colpite dal sisma del 1998:

Campania, Basilicata e Calabria. Il comma 1 dell'articolo 1 riassume le competenze spettanti ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania in qualità di commissari delegati per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma; con lo stesso comma, si demandano a successive ordinanze l'ulteriore individuazione e delimitazione delle zone danneggiate, la definizione delle ulteriori disposizioni necessarie per il completamento degli accertamenti tecnici e la fissazione dei termini per il completamento degli accertamenti stessi.

Si ricorda che, con ordinanza 17 settembre 1998, naturalmente emanata dalla protezione civile, sono stati individuati come comuni colpiti dal sisma solo enti locali della Basilicata e della Calabria; con futura ordinanza — il comma 1 lo consente, anzi lo delega — potranno essere individuati i comuni della Campania ed eventualmente ulteriori comuni lucani e calabresi.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 demanda alle tre regioni interessate (Campania, Calabria e Basilicata) la definizione di un programma di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ampliate dal presente provvedimento, precisando inoltre quali siano gli obiettivi prioritari da perseguire nel programma e cioè, in particolare, il rientro delle famiglie nelle abitazioni, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità di strutture pubbliche e delle infrastrutture, il completamento del piano di intervento sui dissesti idrogeologici.

Il comma 2 autorizza, poi, la regione Basilicata a predisporre un programma d'intervento per alcuni territori delle province di Matera e Potenza interessate da eventi sismici più antichi, risalenti agli anni 1990 e 1991. Tali interventi, limitati, saranno finanziati nell'ambito delle disponibilità generali del successivo articolo 4, comma 1, utilizzando una sola parte di quei contributi fino ad un massimo di 5 miliardi annui.

Con l'articolo 2 vengono disciplinate più nel dettaglio le tipologie di intervento. Il comma 1 prevede, per il sisma del 1998

in Basilicata e Calabria, le procedure già indicate e sperimentate in occasione dell'attività di ricostruzione conseguente al terremoto in Umbria e nelle Marche del settembre 1997. Il testo, in particolare il comma 1, non individua analiticamente le disposizioni del decreto legge n. 6 del 1998, al quale s'intende fare riferimento, specificando invece quali siano i settori e le materie interessate. Tra le altre, interpretando la norma, che d'altronde è estremamente chiara anche se non analitica, appaiono certamente applicabili per il sisma nella Basilicata e nella Campania le seguenti disposizioni in vigore per il sisma nelle Marche e nell'Umbria: le norme relative alla definizione delle caratteristiche tecniche dell'attività di ricostruzione; le disposizioni che disciplinano l'attività di ricostruzione dei centri storici, con la previsione della redazione di programmi di recupero da parte dei comuni; le norme che disciplinano l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati ovvero di proprietà mista pubblica e privata, con la costituzione di un consorzio obbligatorio da parte dei proprietari. In tal caso, l'intervento di risanamento e il miglioramento delle strutture portanti è a carico dei fondi pubblici, nel caso in cui si siano verificati danni significativi ma non la distruzione o il grave danneggiamento dell'immobile, entro il limite di 60 milioni per ogni unità immobiliare.

Si ritengono applicabili, poi, le disposizioni che disciplinano le procedure per la ricostruzione o il recupero degli alloggi pubblici e per gli interventi urgenti sugli immobili di proprietà statale e le disposizioni che disciplinano gli interventi a favore dei privati per la ricostruzione ed il recupero degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma; per tali categorie di immobili i contributi sono commisurati al costo dell'intervento sulle strutture, compreso il miglioramento sismico, al costo dell'adeguamento igienico-sanitario e al ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture. Sono inoltre previsti contributi, solo per le abitazioni principali, per i costi relativi

alle rifiniture e agli impianti interni; tali contributi sono parametrati, però, sul reddito del proprietario.

Si ritengono applicabili, poi, le disposizioni che disciplinano gli interventi a favore delle attività produttive, con l'assegnazione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle imprese che abbiano subito danni per i beni mobili ed immobili. Con il comma 2 dell'articolo 2 si prevede la concessione di un contributo ai comuni danneggiati dal sisma. L'entità del contributo concesso dal Ministero dell'interno si configura come una integrazione rispetto ai contributi assegnati nel 1998 ed è commisurata alla percentuale di abitazioni parzialmente o totalmente inagibili nel territorio comunale.

La ripartizione dei contributi viene effettuata dallo stesso Ministero dell'interno. L'integrazione massima possibile viene corrisposta nella misura del 40 per cento rispetto alla quota del 1998 per i comuni che abbiano avuto una percentuale di abitazioni inagibili superiore al 35 per cento. Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede la stipula di mutui da parte delle singole sovrintendenze interessate, nelle regioni Calabria, Basilicata e Campania, per ulteriori interventi di restauro e recupero dei beni culturali. È previsto un limite di impegno di 3 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Una specifica disposizione, ancora contenuta nel comma 3, riguarda altri edifici monumentali di proprietà privata, purché vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Per questi edifici possono essere concessi contributi, ma solo a determinate condizioni e, in particolare, se il proprietario si impegna con una convenzione a garantire l'apertura al pubblico dell'immobile. Il contributo, in questo caso, viene concesso in conto interessi e non può superare il limite di 6 punti percentuali degli interessi del mutuo di riferimento.

Ancora, il comma 4 prevede che future ordinanze della protezione civile possano contenere disposizioni volte ad accelerare e a semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi, adeguando a tali necessità anche la disciplina già accelera-

toria e semplificatoria contenuta in un articolo del decreto-legge n. 6 del 1998.

Il comma 4 rinvia a future ordinanze la definizione dei parametri tecnici per l'ammissibilità del danno ai contributi e la predisposizione di misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dopo l'articolo 2 è stato aggiunto l'articolo 2-*bis*. Con questo si consente ai giovani che devono svolgere il servizio militare o il servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti nei comuni della Basilicata, della Campania e della Calabria danneggiati dal sisma del settembre 1998, di essere utilizzati come coadiutori del personale statale o degli enti locali per le esigenze relative alla realizzazione degli interventi previsti. Inoltre, gli stessi giovani, a domanda, sono dispensati dal servizio o congedati in anticipo qualora le loro abitazioni siano state oggetto di ordinanza di sgombero.

Con l'articolo 3 si entra nel vivo di alcune modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998.

Il comma 1 dell'articolo 3 riguarda le agevolazioni per le zone a rischio sismico disposto dall'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria del 1998). Le disposizioni cui si intende fare riferimento nel comma 1 sono sostanzialmente contenute ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 della legge n. 449 del 1997. Il comma 1 aveva attribuito ai soggetti danneggiati dal terremoto del 1997 nelle regioni Umbria e Marche un contributo pari all'IVA pagata per l'acquisto di beni e servizi necessari alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti. Il termine per la concessione del beneficio era fissato al 31 dicembre 1999. Il comma 2 del medesimo articolo 12 precisava che il contributo concesso alle persone fisiche non precludeva il diritto di usufruire della detrazione IRPEF del 41 per cento prevista dall'articolo 1 dello stesso collegato. Il comma 3 dello stesso articolo 12 disponeva invece che nelle zone ad elevato rischio sismico fosse concesso, sempre

fino al 31 dicembre 1999, un contributo pari al 10 per cento dei corrispettivi, al netto dell'IVA, relativo all'acquisto di beni e servizi direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Con il comma 1 del provvedimento in esame viene disposta la proroga al 31 dicembre 2000 dei benefici sovramenzionati.

Naturalmente, alle zone della Basilicata, Campania e Calabria colpite dal sisma del 1998 vengono concessi ugualmente i benefici di cui ai commi 1 e 2 fino al 31 dicembre 2000.

Con il comma 2 dell'articolo 3, si prevede che gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica debbano comprendere anche l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I commi successivi al 2, la maggior parte dei quali introdotti nell'esame in Commissione di merito, contengono varie modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 61.

In particolare, con il comma 2-*bis* si consente che siano ammissibili al contributo concesso per gli immobili che offrono servizio di agriturismo, sempre nel tetto massimo di 120 milioni, oltre ai costi di riparazione e di miglioramento sismico, anche quelli relativi all'adeguamento igienico-sanitario.

Con il comma 2-*ter* si specifica che hanno diritto ai contributi i proprietari degli edifici alla data in cui si è verificato il danno a causa della crisi sismica iniziata nel settembre del 1997. Nella norma originaria era previsto che la titolarità dovesse sussistere alla data del 26 settembre, senza tener conto della specificità della crisi che, nel caso del terremoto in Umbria e nelle Marche, si è protratta con pari intensità per diversi mesi.

Viene inoltre previsto, sempre con il comma 2-*ter*, che non costituisca motivo di decadenza dai contributi l'alienazione dell'immobile oltre che a parenti anche al locatario, all'affittuario, al mezzadro o ad enti economici.

Con il comma 2-*quater*, in analogia con il precedente e per gli stessi motivi, si

sostituisce la data del 26 settembre 1997, cui si faceva riferimento per la concessione di contributi, con la data in cui si è verificato il danno in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Con il comma 2-*quinquies*, si prevede l'utilizzazione dei contributi anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune, mentre l'area dell'edificio da demolire o già demolito viene acquisita al patrimonio del comune stesso.

Con il comma 3, che invece figurava nel testo originario, si prevede che i contributi concessi per il recupero e la ricostruzione di immobili adibiti ad attività zootecniche debbano comprendere anche i costi derivanti dalla nuova costruzione di stalle, nel caso in cui la loro ricostruzione fuori sito sia prescritta dalla normativa vigente.

Con il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, si introducono disposizioni agevolative per i contratti di locazione relativi sia ad abitazioni principali sia a locali adibiti ad attività commerciali, artigianali e turistiche situati in immobili sui quali devono essere effettuati interventi strutturali.

Con il comma 3-*ter* si dettano norme per il potenziamento del personale delle soprintendenze.

Con il comma 3-*quater* si prevede che i periodi di percezione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'ordinanza n. 2694 del 1997 e successive modificazioni siano coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti pensionistici.

Con i commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* viene stabilita l'erogazione di contributi da parte delle regioni Umbria e Marche a favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi di bonifica disposto a favore degli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Il comma 3-*septies* modifica le disposizioni dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, che erano volte a consentire il potenziamento degli uffici delle regioni e degli enti locali

attraverso la dotazione di opportuna strumentazione. Tali disposizioni volevano inoltre favorire assunzioni a tempo determinato, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario superiore a quello consentito normalmente dalle leggi a favore del personale dipendente, nonché la facoltà di avvalersi di liberi professionisti o di cooperative di produzione e lavoro per far fronte alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo decreto. Con il comma 3-*septies* vengono potenziate ed ampliate queste possibilità degli enti locali di dotarsi di attrezzature e di provvedere ad assunzioni a tempo determinato.

Il comma 3-*novies* provvede ad inserire il territorio della provincia di Piacenza tra quelli interessati al completamento di interventi urgenti, già avviati a seguito delle calamità naturali avvenute nel 1996 e nel mese di giugno del 1997.

Il comma 3-*decies* proroga i termini relativi all'impiego dei giovani in servizio di leva, o in servizio civile, fino al 31 dicembre 2000; conseguentemente, estende l'applicabilità della norma anche ai giovani che dovranno svolgere il medesimo servizio nell'anno 2000.

Con il comma 3-*undecies*, si consente di mantenere i contributi previsti dal decreto-legge n. 6 del 1998 a favore delle attività produttive, anche in caso di cessione dell'intera azienda, o di un ramo della medesima, però solo in conseguenza di procedure concorsuali, o esecuzioni forzate.

Con il comma 3-*duodecies*, viene concessa ai comuni interessati dalla crisi sismica iniziata nel settembre 1997 la possibilità di prevedere l'esonero del pagamento della TOSAP, garantendo comunque gli equilibri di bilancio.

Il comma 4 del decreto originario riguarda l'evento sismico del 14 febbraio 1999 nella provincia di Messina; alla regione Sicilia viene assegnato un contributo di 6,5 miliardi per il 1999, per far fronte alle esigenze collegate a quel terremoto. Il comma 5, sempre contenuto nel testo del decreto, modifica il termine stabilito originariamente dal decreto-legge

n. 130 del 1997 per l'accesso ai contributi per la rilocalizzazione delle attività produttive dopo gli eventi alluvionali nell'Italia del nord nel novembre 1994: il termine, attualmente fissato al 20 luglio 1999, viene portato al 31 dicembre 2000. Con il comma 5-*bis*, si proroga al 30 giugno 2000 il termine per la concessione di un'agevolazione fruibile per compensare gli esborsi effettuati ai fini IVA in relazione al completamento delle operazioni di ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994 nell'Italia del nord.

Dopo l'articolo 3 sono stati introdotti dalla Commissione vari articoli aggiuntivi. L'articolo 3-*bis* reca l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo per gli interventi di recupero, o di ricostruzione di immobili situati nei territori interessati dalle previsioni normative del decreto-legge n. 6 del 1998 (quindi, Umbria e Marche), dal decreto-legge n. 180 del 1998 (quindi, Basilicata, Calabria e Campania) e dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge; conseguentemente, si prevede una riduzione delle disponibilità finanziarie derivanti dai mutui contratti dalle regioni. La norma è anche di sanatoria, quindi l'esenzione dall'imposta di bollo vige dalla data dei relativi eventi calamitosi.

Nell'articolo 3-*ter* viene precisato che i contributi concessi a soggetti privati a seguito del sisma che nel 1984 ha interessato alcune regioni dell'Italia centrale possono essere utilizzati anche per interventi di ricostruzione o recupero di immobili acquistati dagli enti locali ed adibiti ad usi istituzionali.

L'articolo 3-*quater* reca disposizioni in merito agli interventi di ricostruzione da effettuare nel comune di Senise e negli altri comuni colpiti da avversità meteorologiche del gennaio 1997, nonché nei territori della regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 e del dicembre 1990. In particolare, per poter garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali, le regioni interessate possono prevedere deroghe ai limiti posti dal decreto del ministro dei

lavori pubblici del 16 gennaio 1996, essenzialmente in materia di distanza tra i fabbricati.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole relatore; il tempo a sua disposizione è terminato.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Presidente, se devo concludere mi fermo qui, ma non riuscirò ad illustrare l'intero provvedimento, che è abbastanza complesso.

PRESIDENTE. Il tempo per la relazione è di 20 minuti.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Ne prendo atto e sospendo il mio intervento.

PRESIDENTE. Se vuole, può proseguire ancora qualche minuto per concludere.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Non si tratta di un minuto: devo illustrare un decreto-legge di nove articoli che si è più che raddoppiato nel corso dell'esame in Commissione. Non è possibile illustrarne compiutamente il contenuto in 20 minuti ed un minuto in più non risolverebbe il problema, la ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dei democratici di sinistra è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame in quanto esso corrisponde a necessità e ad aspettative che non sono più rinviabili. Come ha detto il relatore, che nella parte della relazione che ha potuto svolgere è

stato molto dettagliato e preciso, si tratta di un provvedimento complesso, di un decreto-legge sulla protezione civile e sulle calamità naturali che si propone di regolare, con un trattamento uguale, situazioni diverse.

Da questo decreto-legge si evince, vorrei sottolinearlo in modo particolare, l'esigenza di una normativa organica, che regoli anche nel nostro paese l'intera questione delle calamità naturali e della protezione civile. Vorrei anche ricordare che nell'ultimo collegato ordinamentale si è posta la necessità di stralciare la delega al Governo per tale normativa. Tuttavia, si reputa questa normativa assolutamente necessaria ed impellente.

Nel decreto-legge in esame, come è possibile vedere, gli articoli da 1 a 4 corrispondono ad emergenze derivanti dal sisma del settembre 1998, che interessano le province di Potenza e Cosenza. A questa emergenza si corrisponde secondo tipologie felicemente sperimentate nella ricostruzione successiva al terremoto dell'Umbria e delle Marche, quindi mediante il sistema dei commissari delegati. I presidenti delle regioni vengono nominati commissari delegati e svolgono gli interventi urgenti di loro competenza. Gli interventi previsti sono quelli di rassodamento del territorio, di ristoro dei danni privati lievi e gravi, quelli riguardanti il patrimonio, i beni culturali e i beni artistici e quelli concernenti le attività produttive.

In base ad un accordo tra le regioni, si definisce il programma finanziario, anche questo in maniera proporzionale ai danni subiti; per le caratteristiche tecniche della ricostruzione sia per i centri storici sia per i poteri sostitutivi, si fa sempre riferimento alla legge n. 61; lo stesso criterio vale per il ripristino delle attività produttive. Viceversa si accendono mutui per favorire il restauro ed il recupero dei beni culturali.

L'articolo 3 contiene degli ovvi provvedimenti di proroga delle agevolazioni IVA e di estensione dei contributi per le opere di adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere

architettoniche; contributi vengono previsti anche per la costruzione di eventuali stalle lontane dalle case. Si provvede anche al piccolo terremoto di Messina con un limitato finanziamento pari a 6 miliardi e mezzo.

Vorrei soffermarmi sull'articolo 5 il quale, come è noto, riguarda gli eventi franosi che provocarono 160 morti nei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò, e quindi riguarda cinque comuni delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

Rispetto a questo evento, che ci ha così colpito il 5 maggio dell'anno scorso, bisogna sottolineare che non è ancora pronto il piano di ricostruzione perché il capitolo preliminare riguarda la definizione delle zone a rischio, delle zone di pericolo e delle zone sulle quali non si può riedificare.

Nel provvedimento in oggetto la data per la definizione delle zone e dei piani stralcio viene fatta slittare al giugno 2001; tuttavia, si mantiene la data del 30 settembre 1999 per una prima definizione delle aree ad alto rischio. Da questo punto di vista credo che per la gravissima situazione che si è determinata, per i 160 morti che ci sono stati e in considerazione del fatto che questo evento, pur essendo stato molto drammatico, è stato limitato — e al Governo va riconosciuto il merito di aver limitato l'intervento soltanto ai cinque comuni colpiti, dove gli edifici distrutti sono 154 e quelli inagibili 523; quindi il danno è molto limitato ed interessa un territorio particolare —, vi sia la necessità di accelerare al massimo i tempi della definizione delle aree a rischio e l'intervento per il riassetto idrogeologico del suolo.

Altrimenti, condanniamo queste popolazioni ad un precariato abitativo non si sa ancora per quanto tempo.

Inoltre, vorrei sottolineare che, proprio perché il rischio non è stato rimosso, quando si alza il livello delle piogge e scatta l'allarme, queste popolazioni, anche se abitano nelle case, all'improvviso sono costrette a correre fuori e ad andare nei

rifugi apprestati dalla protezione civile: anche questa situazione è molto drammatica e non procrastinabile a lungo.

Data la ristrettezza del tempo, voglio soltanto sottolineare anche l'articolo 9 del decreto-legge, che mi sembra il più importante, perché, riformando il decreto-legge n. 180 su Sarno e la legge che da esso derivò, prevede un intervento che si allarga su tutto il territorio nazionale e che è costituito dalla delimitazione delle aree a rischio e dall'approntamento di piani di bacino che consentano un intervento mirato sul territorio e il rilancio della questione della sicurezza, che è assolutamente non rinviabile nel nostro paese.

Vorrei ancora sottolineare l'importanza dell'articolo 8, perché siamo già in estate ed esso aumenta di 20 miliardi per il 1999 e di 20 per il 2000 i fondi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le campagne antincendio, fondi che vanno sia alla gestione degli aerei *Canadair*, sia a quella degli elicotteri del Corpo forestale, sia al potenziamento delle strutture terrestri.

Onorevoli colleghi, credo che per i terremoti nelle Marche, nell'Umbria, a Cosenza, a Potenza — in dieci minuti non riesco a citare tutte le norme di questo decreto-legge così complesso — e per la gestione delle catastrofi alluvionali che hanno riguardato il Friuli e l'Emilia-Romagna abbiamo di fronte un provvedimento efficace e utile.

A mio avviso, tuttavia, occorre fare due rilievi critici: il primo riguarda il terremoto che interessò la Campania e la Basilicata nel 1980, la cui coda per la ricostruzione, praticamente 19 anni dopo, si svolge in base ad una normativa che non solo non assomiglia a quella della legge n. 61 per le Marche e l'Umbria, ma è infinitamente complicata da troppi passaggi burocratici.

Il Parlamento, consapevole di tale complicazione, che è inadeguata e praticamente frena, anziché consentire, la conclusione di quel processo di ricostruzione, ha votato una delega al Governo per semplificare tali norme. Quella delega è

scaduta e il Governo, proprio alla vigilia della scadenza, ha inviato al Parlamento un quadro normativo che non ha trovato il parere favorevole della Commissione del Senato e non ha potuto essere discusso dalla Commissione ambiente della Camera, perché non erano stati acquisiti i pareri delle giunte regionali.

Pertanto, quella delega è scaduta e rimane aperto questo enorme problema: noi dobbiamo consentire che tutti i cittadini colpiti da calamità naturali abbiano un trattamento uguale in situazioni diverse. Quindi, è ancora più urgente il secondo rilievo, cui ho fatto riferimento all'inizio, che riguarda la necessità di un quadro normativo organico unico per tutte le catastrofi naturali, che si basi anche su un'assicurazione, su fondi accantonati anno per anno e che costituisca un elemento di tranquillità per il cittadino italiano in un paese che, come sappiamo, è uno tra i più esposti a frane, terremoti ed eventi alluvionali.

A mio parere, l'esigenza della normativa organica non è più rinviabile, così come l'esigenza di stanziare preventivamente fondi a copertura della stessa normativa; né è più possibile che mentre le regioni ed i comuni, in base a principi federalisti, ricevono piena fiducia per fronteggiare eventi calamitosi, due regioni — che stanno concludendo il processo di ricostruzione successivo agli eventi calamitosi del 1980 — non ricevano lo stesso trattamento. Tutto è ancora concentrato al centro; tutto è ancora affidato a comitati che non si sa in base a quali criteri rispondano. Tutto è complicato, inoltre, dalla normativa esistente.

Ribadisco, dunque, il parere favorevole del gruppo dei democratici di sinistra sul provvedimento in esame. Mi sento di raccomandare che si predisponga una normativa organica, che si stanziino fondi propri, che si semplifichi la ricostruzione, visto che la delega è scaduta; occorre, quindi, che il Governo assuma un atto proprio. Anche per la coda della ricostruzione di quella tragedia nazionale che fu il terremoto in Campania ed in Basilicata del 1980, chiediamo che si acceleri al

massimo la definizione delle aree a rischio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Canello: senza la mappa non può partire la ricostruzione. Quell'area è limitata, ma le famiglie che vi risiedono sono assoggettate a continue tragedie: con l'approssimarsi delle piogge autunnali, si avvicina l'esigenza, per quelle famiglie, di allontanarsi dalle proprie abitazioni.

In conclusione, occorre dare risposta alle emergenze di cui ho parlato, con efficacia pari a quella che — come è riconosciuto nello stesso provvedimento al nostro esame — si è avuta in passato per altre catastrofi naturali, in modo da consentire un trattamento uguale per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare il settimo provvedimento di questa legislatura in materia di protezione civile e di calamità ambientali: a parte la legge n. 225 del 1992, che ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, il legislatore non ha nemmeno tentato di emanare una disciplina quadro in grado di disciplinare organicamente l'intera materia.

Un buon assetto del sistema dovrebbe consentire un'efficace opera di previsione degli eventi, consistente in attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone e dei territori soggetti ai rischi stessi; un'efficace prevenzione, dunque, allo scopo di evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi o catastrofici o ad eventi connessi all'attività dell'uomo, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto dell'attività di previsione.

È necessaria un'efficace opera per l'emergenza, per le prime attività di intervento urgente ed efficace; è necessaria, inoltre, un'opera di ricostruzione consistente nelle attività successive finalizzate alla riedificazione delle zone disastrose.

In assenza di un quadro legislativo organico, il Governo si trova ovviamente costretto ad inseguire calamità naturali e disastri ambientali in una vera e propria bolgia di provvedimenti, leggi e leggine *ad hoc*, che aumentano la confusione e costituiscono esclusivamente risposte isolate e discontinue.

Ciò appare ancora più assurdo per un paese come l'Italia, che costituisce una delle nazioni più esposte al rischio di calamità naturali, quali il rischio sismico, che coinvolge il 40 per cento della popolazione, che vive nelle aree interessate, ma dove il 64 per cento degli edifici non è costruito secondo le norme antisismiche. Vi è poi il rischio vulcanico: sono circa 2 milioni le persone esposte a tale rischio. Segue poi il rischio idrogeologico: negli ultimi ottant'anni, vi sono state 5.400 alluvioni ed 11.000 frane, per un danno complessivo di 30 mila miliardi negli ultimi vent'anni. Vi è, inoltre, il rischio incendio: il patrimonio boschivo italiano è stimato intorno agli 8.600 ettari, pari al 28 per cento della superficie totale del paese. Negli ultimi vent'anni sono stati distrutti dal fuoco 2.700 ettari di superficie boschiva. Il nostro paese, per le sue caratteristiche territoriali, dovrebbe avere una legislazione d'avanguardia rispetto alle altre nazioni europee, mentre, al contrario, in questo campo siamo notevolmente indietro rispetto a paesi come la Germania e la Francia.

Ancora una volta, il disegno di legge che il Parlamento sta esaminando costituisce un provvedimento tampone, che reca finanziamenti ed aiuti per le zone colpite per fronteggiare molteplici calamità naturali. Non si può però evitare di sottolineare anche l'estremo ritardo del provvedimento, che certamente non può soddisfare appieno le legittime aspettative di chi è stato colpito da eventi calamitosi così gravi. Non è possibile contrastare il provvedimento in discussione, perché è evidente che se lo Stato non è in grado di esercitare un'efficace opera di prevenzione e se è quasi totalmente inefficiente rispetto a necessità di così grande rilievo, non può far altro che intervenire per

tentare di curare le ferite riportate, evitando per lo meno l'aggravamento di situazioni già estremamente precarie. La spesa complessiva che il provvedimento in discussione comporta è sicuramente notevole: si tratta infatti di un impegno di poco meno di 2 mila miliardi in vent'anni. La maggior parte di tale somma è sicuramente destinata a consentire alle regioni di contrarre mutui con istituti quali la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri. È evidente che da tale previsione non può essere disgiunto un impegno preciso del Governo a fornire un chiaro indirizzo alle regioni affinché tali mutui siano contratti alle migliori condizioni di mercato ed assicurandone la rinegoziabilità.

Mentre, comunque, i primi sette articoli riguardano specifiche esigenze relative ad alcune zone colpite da recenti calamità naturali, totalmente anomalo rispetto al provvedimento appare l'articolo 8, che disciplina interventi di varia natura attinenti alla protezione civile, tra i quali la prevenzione dagli incendi boschivi, per cui vengono stanziati 30 miliardi. Sul punto è opportuno ricordare che la legge n. 61 del 1998 ha già stanziato 20 miliardi per le stesse spese per il 1999 e che attualmente al Senato è in discussione il riordino delle norme relative allo spegnimento degli incendi boschivi. Lo stanziamento previsto è alquanto vago, essendo legato esclusivamente — così come spiegato nella relazione tecnica allegata — ad esigenze eccezionali derivanti da lavoro straordinario, spese di missioni, spese per le mense, acquisto di automezzi. Da cosa deriva tanto lavoro straordinario? Come sono stati acquistati gli automezzi?

Per la predisposizione della carta geologica nazionale, per cui la scorsa finanziaria ha già stanziato una somma consistente, ora sono previsti ulteriori 20 miliardi, dal momento che il suo completamento era rimasto in sospeso per carenza di risorse economiche. Si tratta di una carta geologica ufficiale aggiornata agli anni settanta. In tutti i paesi europei

la carta viene aggiornata ogni tre o quattro anni ed è considerata uno strumento indispensabile per la prevenzione: in Italia i fondi per l'aggiornamento sono mancati per trent'anni.

In questo provvedimento, come in ogni altro che si occupa di nuovi aiuti a zone disagiate, sono inoltre previste proroghe per il personale temporaneamente distaccato presso il dipartimento dei servizi tecnici fino al 30 giugno 2000; ancora nuove assunzioni di personale destinato a svolgere compiti non chiari.

Se, come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento, si tratta di riavviare l'importante attività di predisposizione di uno strumento conoscitivo fondamentale, quali risorse si intende effettivamente impegnare per completare la carta? Quali ditte saranno chiamate ad esercitare le attività necessarie?

All'articolo 8, inoltre, si autorizza il dipartimento della protezione civile ad acquistare un complesso immobiliare sito a Castelnuovo di Porto, già adibito a sede della protezione civile. Attualmente il complesso è in affitto dall'INAIL per una cifra di 17 miliardi annui: pertanto si propone di acquistare un immobile da un ente statale autorizzando la stipula di convenzioni con una o più banche, così mobilitando risorse per circa 260 miliardi.

Sarebbe sicuramente opportuno conoscere almeno il valore effettivo di un immobile e quanti debiti dovranno essere contratti con le banche.

Infine, l'articolo 9 prevede la possibilità per le regioni e le autorità di bilancio di assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedura di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a tre anni. Quante sarebbero le persone assunte secondo tali modalità?

Il provvedimento, in definitiva, contiene numerosi punti non positivi che potrebbero essere utilizzati per scopi clientelari: un sospetto che, naturalmente, non depone a favore del Governo e della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, mi sembra che la prima considerazione da fare sul decreto-legge al nostro esame riguardi il fatto che, nonostante si parli tanto della qualità della legislazione, ci troviamo ancora una volta ad agganciare ad un decreto-legge norme urgenti che rendono ancora più evidente come vi sia la necessità — lo ha detto anche l'onorevole De Simone — di una legge organica in materia di protezione civile. Tutto ciò mi sembra evidente e noi verdi lo abbiamo sottolineato da tempo. Infatti, ci troviamo ad operare sempre in una logica emergenziale in un paese dove, invece, i problemi connessi al territorio sono noti, evidenti e più volte richiamati. Devo riconoscere che più volte anche il sottosegretario Barberi ha evidenziato la necessità di affrontare la questione in modo organico.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, oltre alla parte che definirei originaria, che costituisce la premessa del decreto-legge e che si riferisce all'emergenza relativa agli eventi sismici verificatisi in Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e Cosenza, e nella provincia di Salerno, vi è una parte più sostanziale — articolo 5 e seguenti — della quale non possiamo non sottolineare alcuni elementi. In essa, infatti, sono contenute norme riguardanti la drammatica vicenda che hanno vissuto le popolazioni dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Canello. A mio parere, la cosa più grave da sottolineare è che, a tutt'oggi, manca ancora la certezza sulle cause che hanno determinato la cosiddetta colata di fango. Ciò mi sembra molto grave, perché se, dopo oltre un anno, vi è ancora disputa, dal punto di vista dell'analisi scientifica, sulle cause che hanno determinato tale tragedia, mi sembra necessario che si debba riflettere o, meglio, capire quale sia la situazione allo stato attuale.

In questa vicenda vi è stata certamente una serie di ritardi attribuibili, credo, in gran parte alla responsabilità della regione Campania: mi riferisco in particolare ai ritardi relativi all'attuazione delle fasi 1, 2 e 3, alla sicurezza della frazione di Episcopio e alla decisione di spostare definitivamente l'abitato o meno. Tutto ciò ci è stato riferito dalle associazioni di volontariato e dalle organizzazioni locali che seguono, a Sarno in particolare, con estrema apprensione questa vicenda, le quali denunciano che, per difetto di comunicazione o per mancanza di definizione di una strategia certa, ancora mancano gli elementi per una maggiore sicurezza del territorio.

È stato certamente utile intervenire con un decreto-legge e stabilire che entro il 30 settembre 1999 debbano essere definite e perimetrare le aree. È importante anche che sia stata avanzata l'ipotesi di poteri sostitutivi in considerazione delle evidenti preoccupazioni sui ritardi della regione, preoccupazioni che sono per così dire, all'ordine del giorno.

Vi è poi un problema relativo all'emergenza, in merito al quale mi chiedo se sarà sufficiente l'attribuzione ai comuni della zona interessata di un contributo complessivo straordinario per compensare le minori entrate. Debbo poi rilevare che il flusso dei contributi destinati a fronteggiare l'emergenza abitativa è stato interrotto dopo i primi mesi di erogazione. Ovviamente tutto ciò non rientra nella competenza diretta del ministero competente ma in quella della regione; sta di fatto che le famiglie colpite lamentano l'interruzione di quello che peraltro era un modesto contributo ad integrazione degli affitti che stavano pagando. Un problema, quest'ultimo, che ci è stato rappresentato dagli stessi comitati degli inquilini; al riguardo dovremo cercare di capire in che termini esso potrà essere risolto, e se si tratta soltanto di un ritardo nell'erogazione degli stanziamenti.

Giudico opportune le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto, il quale, in particolare, prevede il termine perentorio del 30 giugno 2001, anche se mi

chiedo cosa accadrà e quale sarà la sanzione da comminare se entro quel termine le autorità non dovessero adottare gli importanti piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Vi è un'ultima considerazione che vorrei fare. Proprio ieri ho partecipato ad un'iniziativa organizzata dall'associazione Verdi-ambiente e società, insieme all'associazione forestale italiana e al Coisp (sindacato di polizia) per lanciare, credo, la nona campagna antincendio boschivo. Una delle considerazioni che è stata fatta in quella sede riguardava appunto l'importanza di una strategia rispetto all'incipiente emergenza incendi che, come è facile prevedere, si verificherà nuovamente e questo per un semplice motivo: le mutate situazioni climatiche stanno portando probabilmente ad un'estate più lunga e conseguentemente anche più complessa.

Giudico dunque importante lo stanziamento previsto nel decreto, che mi auguro sia convertito in tempi rapidi. Per fortuna ci troviamo dinanzi a degli stanziamenti previsti per il 1999, per il 2000 e per il 2001. In ogni caso, per la conversione in legge di questo decreto potremo al massimo arrivare all'inizio del prossimo mese di luglio; lo dico perché mi pare che ancora una volta ci troviamo dinanzi a qualche difficoltà attribuibile, diciamo così, alle lungaggini dei cosiddetti meccanismi parlamentari. Ebbene, dobbiamo fare in modo che quello al nostro esame sia un intervento valido.

Avvertiamo poi sempre di più l'esigenza di stabilire dei meccanismi di prevenzione. A tale riguardo vorrei ricordare che la nostra Commissione ha completato un'indagine conoscitiva sul patrimonio forestale italiano, di cui è stata pubblicata anche una relazione finale, peraltro abbastanza attenta ai diversi problemi. Dobbiamo fare in modo che il Parlamento ponga mano alla riforma della legge forestale che ormai è vecchissima e che non permette tutta una serie di interventi preventivi sui dieci milioni di ettari di bosco che rappresentano più del 30 per cento della superficie nazionale.

È evidente che questo problema non potrà essere affrontato soltanto in termini di protezione civile ma anche in termini di prevenzione «civile», prevenzione che dovremmo garantire sulla vasta area di patrimonio boschivo del nostro paese. Noi verdi daremo il nostro sostegno perché siano previsti incentivi per le campagne antincendio boschivo e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscendo lo sforzo che il Governo e, in particolare, la protezione civile hanno compiuto per una razionalizzazione del settore.

Io credo sia molto importante arrivare ad una legge organica della materia generale della protezione civile. Il dissesto idrogeologico costa moltissimo alla collettività, sia per i problemi che provoca, sia per le spese economiche che richiede. Penso, dunque, che anche su tale aspetto specifico debbano essere approvate normative che individuino gli interventi di ingegneria naturalistica da realizzare, in modo che si eviti l'utilizzo esagerato del cemento per una serie di opere di sistemazione, che come si è visto provoca problemi.

Colgo l'occasione per chiedere l'impegno del sottosegretario su un aspetto che non riguarda specificamente la protezione civile ed in ordine al quale ho già rivolto una sollecitazione al Ministero dei lavori pubblici. Mi riferisco alle categorie di opere: inopinatamente tale Ministero, accettando un parere del comitato dell'albo nazionale dei costruttori, ha unificato le categorie 11 e 1: la prima riguarda i lavori nel verde fatti da aziende specializzate nell'utilizzare strumenti di ingegneria naturalistica, mentre la categoria 1 riguarda esattamente l'opposto, e cioè le opere di sbancamento e di movimentazione terra.

Ripeto che, al riguardo, ho già rivolto una sollecitazione al Ministero dei lavori pubblici, ma mi sembra opportuno un intervento anche della protezione civile, perché credo si debba migliorare la qualificazione delle imprese che sanno realizzare iniziative agro-ambientali, che comportano l'utilizzo di strumenti più avanzati di quelli che richiedono il cemento e che, dunque, consentono una

tutela del territorio. Mi sembra che queste realtà vadano valorizzate e non mortificate da una concorrenza, che finisce per essere anomala, con le aziende che si occupano di tutt'altro e che non operano per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. Ritengo che questa parentesi fosse importante in ragione dell'emergenza che si registra.

Infine, anche l'esigenza del completamento della carta geologica nazionale mi pare debba essere presa in considerazione. Le iniziative che possono rafforzare la nostra capacità di azione nel settore della protezione civile sono, ovviamente, benvenute: per ora riteniamo adeguato lo strumento del decreto-legge, ma ci sembra fondamentale che si arrivi ad una legislazione organica, perché le esigenze della prevenzione degli incendi e della tutela del territorio sono ormai avvertite dall'opinione pubblica. Peraltro si tratta di una grande occasione occupazionale, se gestita positivamente in chiave di prevenzione.

Credo che occorra superare le difficoltà burocratiche. Infatti, quando si verificano calamità, sorgono sempre proteste da parte dei comitati, dei singoli cittadini e dell'opinione pubblica generale, di cui in parte mi sono voluto far carico, soprattutto in relazione alla vicenda specifica della zona di Sarno, di cui come parlamentare campano sono investito più direttamente.

Spero di poter avere dalle risposte del sottosegretario elementi di rassicurazione: sicuramente nelle proteste vi è una componente di emotività e forse qualche esagerazione ed è dunque giusto che in questa sede vengano fornite risposte da trasmettere ai cittadini. Infatti, credo rientri nel ruolo del Parlamento trovare dei momenti ufficiali per discutere di questi argomenti, che non devono avere spazio solo sulla stampa. Si tratta infatti di istanze che noi, come rappresentanti dei cittadini, dobbiamo esporre e in ordine alle quali devono essere forniti elementi di rassicurazione — ove vi siano — o devono essere assunti impegni nella necessaria dialettica tra Parlamento e

Governo, che prevede che si utilizzino questi spazi istituzionali, anche al fine di evitare l'exasperazione giornalistica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 6028)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Casinelli.

CESIDIO CASINELLI, Relatore. Presidente, ho seguito con attenzione il dibattito e desidero fare solo qualche breve precisazione.

Concordo con alcuni degli intervenuti che hanno affermato che stiamo esaminando un provvedimento di lettura non facile: esso con molteplici e diverse disposizioni si incunea in una legislazione vigente e in ordinanze già emanate.

Riteniamo però che queste modifiche e queste integrazioni vengano effettuate in maniera organica, anche se la difficile lettura del testo rimane.

Si reclamava poi la necessità di una legge quadro, di cui si parla da molto tempo. Nel settore della protezione civile sono stati emanati numerosi provvedimenti, come osservato dall'onorevole Previti. Volevo però far rilevare allo stesso onorevole Previti che ciò è dovuto al fatto che ultimamente nel nostro territorio si sono verificati numerosi problemi e catastrofi.

Nel settore della protezione civile occorre dunque intervenire con misure urgenti, normalmente tramite ordinanze. Quindi, con le ordinanze successive e con le leggi si affinano le strategie di intervento e si cerca di mettere a regime gli aiuti e i parametri per la ricostruzione. Indubbiamente, adesso è maturo il tempo per l'approvazione di una legge quadro che ridefinisca il potere di ordinanza in modo più ampio e preciso rispetto alla normativa attuale, che possa fissare criteri standard di intervento per il sostegno e gli

aiuti ai privati, alle imprese e agli enti pubblici, criteri che siano uniformemente ed immediatamente applicabili al verificarsi dell'evento.

Ricordo che il Governo aveva fatto un timido tentativo dopo che questa Assemblea, in diverse occasioni, aveva richiamato la necessità di un provvedimento quadro e che nel collegato ordinamentale era stato inserito un articolo — all'inizio assolutamente scarno, il cui contenuto, peraltro, era riduttivo rispetto ad una legge quadro complessiva — che riguardava le assicurazioni rispetto alle calamità naturali. Quell'articolo, stralciato dal collegato, che è stato ripresentato come disegno di legge autonomo, può costituire una prima base per riaprire il discorso ed ampliare le problematiche oggetto di quelle disposizioni, al fine di giungere ad una legge quadro veramente esaustiva dell'intero problema.

Un'ultima considerazione sulla legge quadro: se dovremo realizzare e realizzeremo una legge quadro per il futuro, non possiamo pensare di non chiudere in maniera definitiva il passato. Per tantissime calamità, risalenti anche a ventiseicque anni fa, che pensavamo di aver risolto definitivamente, ritroviamo ogni tanto un piccolo finanziamento, una modifica, una normativa che ci fanno rendere conto di come quei casi non siano chiusi. Bisogna allora censire tutte le calamità del passato per le quali non si è ancora arrivati ad una definitiva ricostruzione o riparazione dei danni, predisporre un piano organico per chiuderle e modificare tutta una normativa ormai stratificatasi (si tratta di leggi risalenti anche a ventiseicque anni fa) che non consente di spendere agevolmente fondi che a volte sono disponibili.

Nella legge quadro, quindi, occorre — anche prevedendo un piano di spesa articolato in più anni — provvedere alla chiusura di tutti i problemi connessi alle vecchie calamità naturali, adeguando la legislazione esistente ed abrogando norme che non consentono una spesa rapida ed una soluzione efficace dei problemi. Deve trattarsi di una legge quadro che per il

futuro imposti criteri standard omogenei, immediatamente applicabili nel caso dovessero verificarsi calamità.

Vengo ad alcuni rilievi più puntuali. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Pecoraro Scanio, debbo osservare che la Commissione ha discusso il fatto che, mentre per gli adempimenti legati ai piani straordinari è previsto un potere sostitutivo, per l'adozione del piano stralcio di bacino (il cui termine è stato portato al 2001) si parla solo di una scadenza perentoria. La Commissione è del parere che l'Assemblea possa valutare, sentiti i Ministeri competenti, l'introduzione, anche nel caso della non adozione dei piani stralcio, del potere sostitutivo, così come verificatosi per alcuni adempimenti previsti dal piano straordinario.

L'onorevole Previti, dopo aver fatto giustamente un elogio della prevenzione, che è chiaramente — come è emerso in quest'aula e soprattutto nella Commissione ambiente — la strada maestra per risolvere ogni problema di protezione civile, ha rivolto una critica, a mio avviso assolutamente immotivata, al provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 8, che è quello che più di ogni altro (le altre disposizioni introducono misure specifiche) è volto a favorire la prevenzione. Prevenire, infatti, vuol dire anche conoscere e studiare. Potenziare il personale tecnico può far progredire lo studio delle carte geologiche per la conoscenza del territorio; potenziare gli organici dei vigili del fuoco può consentire una maggiore attività da parte di questi ultimi. Ritengo che ciò risponda alla logica della prevenzione. Molti interventi previsti dall'articolo 8 servono, quindi, proprio a potenziare strutture in grado di prevenire l'evento calamitoso piuttosto che intervenire *a posteriori*.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole De Simone, concordo con le sue osservazioni, soprattutto in relazione all'esigenza di una normativa quadro che, in particolare, nonostante la delega concessa al Governo con una « leggina » approvata alla fine dello scorso anno, deve

riguardare, naturalmente, anche il sisma della Campania e della Basilicata del 1980.

Signor Presidente, concludo chiedendo se sia possibile la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna della seconda parte della mia relazione, che non ho potuto leggere, al fine di dare un quadro esaustivo di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Casinelli.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, il provvedimento in esame — lo ha già detto il relatore — risponde ad una serie di esigenze connesse alle calamità avvenute nel 1998, la prima delle quali ha colpito il comune di Sarno e i comuni vicini della Campania; vi sono stati, poi, il terremoto del settembre dello stesso anno, che ha interessato vaste zone, soprattutto della Basilicata, in parte della Calabria e, in misura ridotta, della provincia di Salerno, i diversi eventi alluvionali, che hanno riguardato numerose regioni dell'Italia centrale e settentrionale, soprattutto fra la fine del 1998 e i primissimi mesi del 1999, ed infine l'episodio, minore dal punto di vista dei danni, ma pur significativo, del terremoto in provincia di Messina, del maggio 1998.

Tutti gli intervenuti, dal relatore ai diversi deputati che hanno partecipato alla discussione sulle linee generali, hanno sottolineato ancora una volta l'esigenza di una normativa quadro in materia di calamità; non c'è dubbio che tale esigenza sia reale. Personalmente, sono rimasto molto dispiaciuto dal fatto che l'articolo che delegava il Governo a disciplinare tale materia, nonché quella delle assicurazioni in caso di calamità naturali, sia stata stralciata dal collegato ordinamentale; ritengo che le discussioni svolte al Senato, che aveva approvato detto articolo, e alla Camera avevano creato le condizioni per lavorare ad un provvedimento di questo

tipo. Non vi è il minimo dubbio che, seguendo la strada indicata poco fa dal relatore, e cioè del disegno di legge derivante da quello stralcio, occorrerà affrontare di nuovo e rapidamente la questione suddetta.

Peraltro, mi vengono spontanee due osservazioni. La prima si riferisce al fatto che un certo riordino della protezione civile era e continua ad essere, ovviamente, strettamente connesso al riordino generale della forma di governo, oggetto della legge Bassanini. Anche in materia di incendi boschivi, il percorso di riordino — in questo momento è all'esame del Parlamento l'ultimo schema di decreto legislativo in materia di riforma dell'organizzazione di governo — riguarda alcune questioni rilevanti, concernenti, da un lato, la definizione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali e, dall'altro, il modello di organizzazione delle strutture statali che devono gestire le materie che il decreto legislativo n. 112 assegna, appunto, allo Stato. Mi riferisco per esempio alla questione lungamente dibattuta del Corpo forestale dello Stato e della sua destinazione. Occorre cioè capire che l'organizzazione, o l'aggiornamento di organizzazione, in materia di lotta agli incendi boschivi, necessita di una definizione delle strutture operative: se rimangano allo Stato, e in che misura, o se vengano trasferite alle regioni. Lo stesso vale per certe attività di protezione civile.

Se è vero che negli ultimi anni siamo stati costretti a ricorrere numerose volte a decreti-legge a seguito di calamità (peraltro questi erano dettati dagli eventi medesimi) non mi pare che si possa accettare l'affermazione, formulata dall'onorevole Previti, di aver aumentato la confusione normativa. Mi pare che sia vero il contrario. Infatti, nel passato ad ogni calamità corrispondeva un decreto-legge immediatamente adottato dal Governo di turno, convertito dal Parlamento abbastanza rapidamente in prima battuta (anche se non sempre), sotto la spinta dell'emotività di ciò che si era verificato. Questi decreti-legge (l'ultimo esempio di un intervento di questo tipo risale all'al-

luvione del Piemonte del novembre 1994) avevano fundamentalmente due difetti: erano dissimili l'uno dall'altro, per cui i benefici e le misure adottate erano diverse, ed erano diversi nelle procedure, quindi in molti casi, come ha ricordato l'onorevole De Simone, la scelta che veniva effettuata era quella di una gestione centralizzata della ricostruzione post-calamità. Si trattava comunque di provvedimenti che prevedevano procedure diverse. Inoltre, un terzo fondamentale difetto di questi provvedimenti era costituito da una approssimativa valutazione del fabbisogno finanziario. Infatti, essendo provvedimenti adottati dal Governo all'immediato indomani della calamità, le stime del fabbisogno finanziario non erano basate su una ricognizione rigorosa del danno e quindi qualche volta erano stanziati somme in eccesso e qualche volta in difetto, ma comunque senza una organica base di riferimento.

A partire dall'alluvione che interessò contemporaneamente la Versilia in Toscana ed alcune zone della regione Friuli Venezia-Giulia nel giugno 1996, abbiamo introdotto un modello di intervento e una conseguente normativa che da allora abbiamo rigorosamente rispettato. Adesso sono già tre anni che questo modello di intervento è sempre uguale a se stesso.

Quali sono le novità? Signor Presidente, sono costretto a ricordarle, dopo aver ascoltato alcune argomentazioni in discussione generale. Una novità è costituita dal fatto che all'indomani della calamità si interviene con ordinanze della protezione civile. Queste ordinanze, da un lato dispongono la ricognizione e l'analisi rigorosa e sistematica del danno, però nel frattempo stanziavano le prime risorse necessarie per gli interventi urgenti di ripristino dei servizi, per la prima assistenza alle popolazioni e per la prima assistenza alle attività produttive. Esse consentono quindi di avviare la ripresa delle normali condizioni di vita oltretutto di dare un'assistenza alla popolazione colpita e consentono di disporre di alcuni mesi sufficienti a condurre quell'analisi rigorosa del danno che serve successivamente

per avere una quantificazione precisa dei fabbisogni. Ciò consente di pervenire, come facciamo adesso, ad un provvedimento di legge che segue le ordinanze avendo determinato con rigore e con precisione il livello dei danni e quindi il fabbisogno relativo, come ben illustra la relazione tecnica.

Una seconda novità è costituita dal fatto che negli ultimi tre anni le procedure, le modalità e i benefici concessi sono rigorosamente gli stessi.

Quindi, di fatto abbiamo già introdotto — e il Parlamento ha convertito in legge — due fondamentali normative di riferimento post-calamità: una che riguarda i terremoti, perché sono diversi dal punto di vista tecnico, e l'altra che riguarda gli eventi alluvionali o idrogeologici, come le frane.

L'ispirazione di queste leggi e di questo decreto — che riproduce di fatto, negli interventi, come rilevava il relatore, le modalità della legge n. 61 per il terremoto dell'Umbria e delle Marche, ma anche le modalità già adottate per eventi alluvionali — sono le stesse sotto il profilo dei benefici concessi ai privati, ma sono le stesse anche dal punto di vista dell'obiettivo fondamentale e innovativo che le leggi in materia di protezione civile si prefiggono, che è proprio quello della prevenzione, quello di restituire al territorio, dopo la ricostruzione, una zona più sicura. Da questo punto di vista, ricordo che se ciò fosse stato fatto attraverso i decenni noi avremmo oggi un territorio certamente più sicuro di quanto in realtà non abbiamo. Nel passato, purtroppo, i provvedimenti di protezione civile si sono limitati a ripristinare i danni senza calarsi nella realtà del territorio e senza cercare di ridurre l'esposizione a rischio di quello che si andava ricostruendo.

Gli elementi innovativi — che si ripetono anche in questo provvedimento per il terremoto della Basilicata, della Calabria e della Campania — sono i seguenti: se la zona è colpita da un evento sismico, si fa una ricostruzione predisponendo intanto una serie di studi sul territorio cosiddetti di microzonazione sismica, in modo da